

DELIBERA N. 518/13/CONS

ESPOSTO PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI A TUTELA DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE DA PARTE DELLA RAI NEI PERIODI NON ELETTORALI (AGORA' – CICLO 2012/2013)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 12 settembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997, e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7 (testo unico);

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie*”, approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 dell’1 luglio 2000;

VISTA la delibera n. 22/06/CSP, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante “*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”;

VISTO l’esposto presentato in data 18 luglio 2013 (prot. n. 39749) dall’On. Prof. Renato Brunetta, in qualità di Presidente del Gruppo parlamentare del Popolo della libertà alla Camera dei deputati, con il quale si segnala la pretesa violazione dei principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, imparzialità, pluralità dei punti di vista, parità di trattamento ed equilibrio da parte della Rai in relazione al ciclo del programma “Agorà” andato in onda sul canale Raitre dal mese di settembre 2012 al mese di giugno 2013. Nello specifico, il segnalante rileva come l’analisi dei dati di monitoraggio forniti dall’Osservatorio di Pavia relativamente al programma *de quo* nel periodo considerato, nel corso del quale sono andate in onda circa 186 puntate, evidenzi “*nel programma sia in termini di presenze assolute, sia in termini di dati percentuali assoluti...una considerevole sovraesposizione e uno sbilanciamento a favore dei partiti riconducibili all’area di centrosinistra*”. Pertanto, nel denunciare la palese violazione da parte della Rai dei principi richiamati e, in particolare, degli indirizzi della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, l’on. Brunetta chiede all’Autorità di intervenire al fine di garantire l’osservanza dei principi medesimi;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento notificata in data 18 luglio 2013 (prot. n. 39844) con la quale è stato assegnato alla Rai il termine di dieci giorni per la presentazione di memorie, giustificazioni o scritti difensivi, nonché della motivata richiesta di essere sentiti in merito alle doglianze contenute nell’esposto *de quo*;

VISTA la memoria trasmessa dalla Rai in data 30 luglio 2013 (prot. n. 42685) nella quale la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ha esposto le proprie controdeduzioni in ordine alle doglianze dell’esponente;

VISTA la nota in data 31 luglio 2013 (prot. n. 43117) con la quale è stata accolta l'istanza di accesso agli atti del fascicolo istruttorio e di audizione formulata dalla Rai nella memoria difensiva;

EFFETTUATO l'accesso agli atti del fascicolo istruttorio da parte dei rappresentanti della parte in data 3 settembre 2013;

CONSIDERATO che la società Rai-Radiotelevisione italiana, nella propria memoria difensiva e in sede di audizione, svoltasi in data 9 settembre 2013, ha rappresentato quanto segue:

- in via preliminare, sono richiamate le considerazioni svolte nelle controdeduzioni formulate in relazione agli esposti presentati dall'on. Brunetta nei confronti dei programmi in onda su Raitre "In mezz'ora", "Ballarò" e "Che tempo che fa";
- inoltre, l'attività di vigilanza su base trimestrale svolta dall'Autorità ai sensi della delibera n. 243/10/CSP dovrebbe essere coerentemente estesa, per la Rai, anche ai programmi di informazione e di approfondimento non dovendosi ritenere applicabile, per la concessionaria del servizio pubblico, il solo criterio di valutazione "dell'intero ciclo di trasmissione" di cui all'articolo 2 della delibera n. 22/06/CSP senza una valutazione complessiva del pluralismo interno;
- invero, l'analisi dei diversi tipi di trasmissione, quali i notiziari e i programmi di approfondimento, su base temporale differenziata (tra l'altro in assenza di un chiaro riferimento normativo) non consentirebbe una valutazione corretta del rispetto del pluralismo dell'informazione, non solo dei singoli programmi (criterio molto oppressivo della sensibilità editoriale individuale), ma dell'intera programmazione come chiarito dalla Commissione parlamentare di vigilanza nell'atto di indirizzo 11 marzo 2003;
- Agorà, come Ballarò, è un programma di approfondimento informativo, caratterizzato da una forte connessione con le tematiche di attualità, dove il format gioca un ruolo determinante nel favorire la dialettica tra i numerosi ospiti e fa emergere la diversità di orientamenti e di punti di vista;
- inoltre, valgono anche per Agorà le considerazioni già svolte relativamente al programma Ballarò per quanto concerne:
 - o la libertà di informazione e di cronaca garantita dall'art. 21 della Costituzione;
 - o la incomprimibilità della libertà editoriale delle reti e delle testate al di fuori dei periodi elettorali;
 - o i criteri qualitativi da applicare ai fini di una corretta valutazione del rispetto del pluralismo: ciò che rileva è la qualità del tempo fruito,

- essendo inapplicabile il mero criterio di ripartizione aritmetica dei tempi tra le diverse forze politiche;
- la necessità di tenere conto che l'agenda politica in un determinato periodo impone agli operatori dell'informazione la trattazione di determinati fatti proposti dall'attualità con conseguente oscillazione quantitativa delle presenze dei soggetti politici;
 - pertanto, posto che il pluralismo è un bene giuridico costituito da un complesso di valori etici e non dal frazionamento aritmetico dei palinsesti, si osserva che anche in questo esposto dell'On. Brunetta nessuna contestazione viene sollevata in merito alla completezza, alla lealtà, alla correttezza e alla obiettività dell'informazione offerta al pubblico;
 - inoltre, pur contestando il principio di valutazione basato sul puro dato numerico, si osserva che anche dal conteggio delle presenze degli esponenti politici si registra un sostanziale equilibrio nella trasmissione Agorà;
 - infine, l'esposto non effettua una completa e corretta valutazione dei palinsesti e dei programmi di informazione trasmessi dalla Rai nel periodo considerato. Sulla base dei dati dell'Osservatorio di Pavia si evince una sostanziale equiparazione tra tutte le forze politiche di simile peso elettorale, salve le naturali oscillazioni dovute alle esigenze informative e alle sensibilità editoriali di ogni redazione;
 - si conclude chiedendo l'archiviazione dell'esposto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002, i programmi di informazione della concessionaria pubblica *“sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca”* e che *“nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione [omissis] attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo”*;

CONSIDERATO inoltre che nell'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'11 marzo 2003 è previsto che i programmi di approfondimento della concessionaria pubblica *“devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio [omissis]”* e che i Direttori di testata devono orientare la loro attività *“al rispetto dell'imparzialità avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni [omissis]”*;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 con cui la Corte ha posto in rilievo come *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”*;

CONSIDERATO che il Tar del Lazio, con la sentenza n. 5038 del 2006, ha rilevato in particolare che *“Occorre peraltro considerare che la giurisprudenza costituzionale più recente, formata principalmente sulla legge n. 28/00, sembra avereaffermato che l'imposizione alle emittenti radiotelevisive della parità di accesso delle varie forze politiche ai mezzi di informazione, nei programmi di comunicazione politica, non solo durante la campagna elettorale, ma anche nei periodi non elettorali, non impedisce alle (emittenti stesse) l'affermazione dei propri orientamenti, incidendo su modalità organizzative, che non toccano la libertà di espressione, se non sotto il profilo del dovere di osservare un comportamento neutrale ed imparziale”*;

CONSIDERATO inoltre che il TAR del Lazio – Sezione Terza Ter - con le ordinanze n. 01179 e 01180 dell'11 marzo e le successive e definitive sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010 ha ribadito il distinguo operato dal giudice delle leggi nella sentenza n. 155/2002 tra “programmi di informazione” e “comunicazione politica radiotelevisiva” ed ha ritenuto non conforme al dettato dell'articolo 2 della legge n. 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per la seconda;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera

analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che l'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 13), della legge n. 249/97 esercita il monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva nazionale;

CONSIDERATO che l'Autorità, nei periodi non interessati da campagne elettorali, pubblica mensilmente sul proprio sito web i dati di monitoraggio sul rispetto del pluralismo politico-istituzionale e sociale e che i criteri di rilevazione sono resi pubblici ed illustrati nella legenda che precede le tabelle così pubblicate;

CONSIDERATO in particolare che l'attività di vigilanza finalizzata alla verifica del rispetto del pluralismo politico/istituzionale si attua attraverso il monitoraggio dell'emittenza nazionale allo scopo di accertare lo "spazio" che i soggetti politici hanno nella programmazione e il tempo dedicato alla trattazione dei diversi temi oggetto di dibattito pubblico secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 7 del Testo unico;

RILEVATO che ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del Testo unico la disciplina dell'informazione radiotelevisiva garantisce l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e che, ai sensi del successivo comma 3, l'Autorità deve rendere effettiva l'osservanza dei principi stabiliti dal Capo I del medesimo Testo unico nei programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale;

CONSIDERATO che la delibera n. 22/06/CSP, la quale esprime l'indirizzo interpretativo dell'Autorità in materia di vigilanza sulle trasmissioni di informazione irradiate da qualsiasi emittente, anche di servizio pubblico, stabilisce che l'informazione e l'approfondimento politico, in qualsiasi trasmissione collocati, devono conformarsi ai criteri di imparzialità, equità, completezza, correttezza e pluralità dei punti di vista ed equilibrio delle presenze e che, in particolare, l'equilibrio delle presenze nei programmi di approfondimento deve essere assicurato durante il ciclo della trasmissione;

CONSIDERATO inoltre che la Commissione parlamentare di vigilanza, nell'Atto di indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo dell'11 marzo 2003, ha chiarito che *"per il servizio pubblico il pluralismo, nella sua accezione più ampia, costituisce un obbligo che..... deve avere evidente riscontro nei singoli programmi"*;

CONSIDERATO che il Tar del Lazio, con sentenza n. 8064 del 19 ottobre 2011 ha rilevato che la conformità di un comportamento alla normativa vigente in materia di pluralismo informativo deve essere valutata dall’Autorità anche sulla base delle sue determinazioni precedenti, che devono costituire, complessivamente intese, il parametro “paranormativo” di riferimento. Il Collegio, con specifico riferimento al criterio di valutazione da adottare ai fini della verifica del rispetto del pluralismo politico-istituzionale nei programmi di approfondimento informativo, ha chiarito che l’Autorità deve “*tenere in considerazione il precedente indirizzo deliberativo teso a considerare come suscettibili di valutazione autonoma i singoli programmi di informazione*”, indirizzo ribadito nella sentenza del Tar Lazio n. 4359 del 2 maggio 2013;

CONSIDERATO che la trasmissione “Agorà”, oggetto dell’esposto, rientra tra i programmi di approfondimento informativo in quanto caratterizzata dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca ed, essendo un programma seriale identificabile per impostazione e realizzazione, è suscettibile di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO inoltre che, in ossequio a quanto sancito nell’art. 21 della Carta Costituzionale, il diritto – dovere di cronaca deve garantire la formazione di una opinione pubblica consapevole e adeguatamente informata su fatti ed iniziative di attualità di particolare interesse politico e sociale e concorrere, secondo l’autonoma linea editoriale di ciascuna emittente, al raggiungimento di tale obiettivo;

ESAMINATI i dati del monitoraggio relativi al ciclo del programma “Agorà” andato in onda nella stagione 2012-2013 sul canale Raitre nel periodo compreso tra il 24 settembre 2012 e il 30 giugno 2013 - escluso il periodo dal 24 dicembre 2012 al 25 febbraio 2013 interessato dalla campagna elettorale per le elezioni politiche e già oggetto di valutazione da parte dell’Autorità - dai quali risulta che i soggetti politici hanno fruito dei seguenti tempi di parola:

- PD: 39,22% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari al 37,21% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);
- SEL: 5,38% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari al 5,10% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);
- PDL: 30,03% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari al 28,49% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);

- Movimento 5Stelle: 4,80% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari al 4,55% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);
- Unione di Centro: 2,33% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari al 2,21% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);
- Lega Nord: 3,65% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari al 3,46% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);
- Scelta Civica per l'Italia: 2,98% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari al 2,83% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);
- Centro Democratico: 0,16% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari allo 0,15% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);
- Partito Socialista Italiano: 0,11% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari al 0,10% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);
- Fli: 2,02% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari al 1,92% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);
- Radicali italiani: 0,74% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari al 0,70% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);
- Italia dei Valori: 0,55% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari al 0,52% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);
- La Destra: 0,51% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici (e pari al 0,49% del totale ove si consideri complessivamente il tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali);

ESAMINATI i dati relativi alle presenze degli esponenti politici in ciascuna delle puntate del programma *de quo* andate in onda nel ciclo oggetto di esame e agli argomenti trattati;

RILEVATO, in particolare, che dai dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia srl, relativi al periodo sottoposto ad analisi, risulta che sono stati presenti nel

programma soggetti politici, istituzionali ed altri esponenti riferiti al mondo dell'economia, della cultura e dei movimenti politici. In particolare, su un totale di 148 puntate in cui sono stati ospiti soggetti politici/istituzionali nel corso dell'intero ciclo – con esclusione del periodo elettorale - sono stati presenti:

-esponenti del Partito Democratico con un tempo complessivo di parola pari a 41 ore 59 minuti e 42 secondi così distribuito: 3 ore 45 minuti e 53 secondi nei servizi filmati, 2 minuti in collegamento telefonico, 34 ore 58 minuti e 6 secondi fruiti nel dibattito in studio, 3 ore 13 minuti e 43 secondi fruiti in collegamento video (con 265 presenze totalizzate in studio e in collegamento video);

-esponenti di Sinistra Ecologia e Libertà con un tempo complessivo di parola pari a 5 ore 45 minuti e 38 secondi così distribuito: 17 minuti e 8 secondi nei servizi filmati, 2 minuti 8 secondi in collegamento telefonico, 4 ore 21 minuti e 33 secondi fruiti nel dibattito in studio, 1 ora 4 minuti e 49 secondi fruiti in collegamento video (con 42 presenze totalizzate in studio e in collegamento video);

-esponenti del PDL con un tempo complessivo di parola pari a 32 ore 9 minuti e 9 secondi così distribuito: 2 ore 42 minuti e 10 secondi nei servizi filmati, 26 ore 38 minuti e 38 secondi fruiti nel dibattito in studio, 2 ore 48 minuti e 21 secondi fruiti in collegamento video (con 206 presenze totalizzate in studio e in collegamento video);

-esponenti della Lega Nord con un tempo complessivo di parola pari a 3 ore 54 minuti e 35 secondi così distribuito: 11 minuti e 22 secondi nei servizi filmati, 1 ora 4 minuti e 49 secondi fruiti nel dibattito in studio, 2 ore 38 minuti e 24 secondi fruiti in collegamento video (con 44 presenze totalizzate in studio e in collegamento video);

- esponenti del Movimento 5 Stelle con un tempo complessivo di parola pari a 5 ore 8 minuti e 17 secondi così distribuito: 2 ore 29 minuti e 47 secondi nei servizi filmati, 4 minuti 51 secondi in collegamento telefonico, 2 ore 33 minuti e 39 secondi fruiti in collegamento video (con 50 presenze totalizzate in collegamento video);

- esponenti di Scelta Civica per l'Italia con un tempo complessivo di parola pari a 3 ore 11 minuti e 38 secondi così distribuito: 7 minuti e 42 secondi nei servizi filmati, 2 ore 54 minuti e 57 secondi fruiti nel dibattito in studio, 8 minuti e 59 secondi fruiti in collegamento video (con 26 presenze totalizzate in studio e in collegamento video);

- esponenti dell' UDC con un tempo complessivo di parola pari a 2 ore 29 minuti e 52 secondi così distribuito: 8 minuti e 3 secondi nei servizi filmati, 2 ore 21 minuti e 49 secondi fruiti nel dibattito in studio (con 18 presenze totalizzate in studio);

RILEVATO, alla luce del quadro normativo e regolamentare vigente, che il rispetto dei principi in materia di informazione postula l'esigenza di assicurare, fatta salva l'autonomia editoriale di ciascuna emittente e il diritto-dovere di cronaca, l'equilibrio delle presenze e la parità di trattamento tra i diversi soggetti politici nell'ambito del ciclo di ciascun programma di approfondimento informativo al fine di garantire l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, così come previsto nell'articolo 2 della citata delibera n. 22/06/CSP;

RITENUTO che l'esame dei dati sopra rappresentati evidenzia delle criticità in ragione degli squilibri registrati nel numero di presenze e nei tempi di parola fruiti dai diversi soggetti politici e, in particolare, dai due principali partiti per rappresentanza parlamentare (PD e PDL). Tali squilibri, tenuto conto del lungo periodo di tempo in cui si è articolato il ciclo della trasmissione in esame (settembre 2012 - giugno 2013), dell'articolazione del programma su cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì) e dell'elevato numero di puntate con partecipazione di ospiti politici trasmesse (148), non possono trovare giustificazione nelle esigenze connesse all'attualità della cronaca ove si consideri anche il format della trasmissione. In particolare, si rileva come la messa in onda giornaliera del programma unitamente al fatto che ciascuna puntata si caratterizza per la trattazione di tematiche di attualità attraverso dibattiti cui prendono parte esponenti politici appartenenti a diversi schieramenti – modalità attraverso la quale può realizzarsi un effettivo contraddittorio - consenta di assicurare il più rigoroso rispetto del pluralismo attraverso una effettiva parità di accesso tra le diverse forze politiche le quali, se omologhe, devono beneficiare di presenze e tempi confrontabili. Infatti, come chiarito dalla Commissione parlamentare di vigilanza nel citato Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico dell'11 marzo 2003 *“..tutte le trasmissioni di informazione devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista”*. Ne consegue che la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero, sancita dall'art. 21 della Costituzione deve comunque conciliarsi con i principi a tutela del pluralismo in quanto valori di pari rilevanza. La concessionaria pubblica deve assicurare con particolare rigore il pluralismo delle diverse voci che concorrono a formare l'opinione pubblica sui diversi temi di attualità, anche in ragione degli obblighi di servizio pubblico su di essa gravanti in quanto concessionaria del pubblico servizio radiotelevisivo;

RITENUTO di non poter accogliere l'eccezione sollevata in via preliminare dalla concessionaria pubblica nella propria memoria in ordine alla diversa periodicità utilizzata ai fini della verifica del rispetto del pluralismo nei telegiornali (trimestrale) e nelle trasmissioni di approfondimento informativo (ciclo del programma) in quanto tale distinzione, sancita dall'Autorità nei provvedimenti nn. 22/06/CSP e 243/10/CSP, si fonda sulla diversità di impostazione e di realizzazione delle due tipologie di trasmissione determinata anche dalla diversa funzione assolta. In particolare, i programmi di approfondimento, anche in ragione della durata, costituiscono la sede più idonea per l'approfondimento delle tematiche oggetto di trattazione nel dibattito politico e per un confronto dialettico tra opinioni diverse al fine di assicurare la formazione di un'opinione consapevole da parte del pubblico. I notiziari, diversamente, perseguono l'obiettivo di assicurare una informazione complessiva su tutte le principali questioni di attualità e su tutti i principali accadimenti di pubblico interesse;

RILEVATO inoltre che la Commissione parlamentare di vigilanza nel citato atto di indirizzo sul pluralismo dell'11 marzo 2003 ha chiarito che il pluralismo deve avere “*evidente riscontro nei singoli programmi*”;

RITENUTO infine alla luce delle citate sentenze del Giudice amministrativo e del costante orientamento espresso dall'Autorità nei propri provvedimenti in materia di tutela del pluralismo nei programmi di informazione di non poter considerare, ai fini della valutazione dell'esposto *de quo*, il solo dato relativo al tempo di parola e di notizia fruito da ciascun soggetto politico nel periodo considerato nel complesso dei programmi di informazione e nei notiziari diffusi dalla Rai;

RITENUTO che gli squilibri descritti configurino un'alterazione del principio della parità di trattamento tra forze politiche omologhe in contrasto con il consolidato indirizzo interpretativo dell'Autorità in materia, nonché, più in generale, con i principi di completezza e correttezza dell'informazione, pluralità dei punti di vista ed equilibrio delle presenze durante il ciclo delle trasmissioni che non può trovare adeguata giustificazione nell'esigenza di tenere conto dell'agenda politica;

RILEVATA pertanto la necessità di rivolgere un richiamo alla concessionaria pubblica affinché assicuri nel prossimo ciclo del programma “Agorà”, entro tre mesi dalla ripresa del programma medesimo dopo la pausa estiva, il riequilibrio delle presenze assicurando la parità di trattamento tra soggetti politici omologhi e, nello specifico, tra PDL e PD;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio della trasmissione “Agorà” e, nel caso siano rilevati ulteriori squilibri, adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

RICHIAMA

la società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ad assicurare nel prossimo ciclo del programma “Agorà”, a far tempo dalla ripresa del programma medesimo dopo la pausa estiva ed entro i tre mesi successivi, il riequilibrio delle presenze tra soggetti politici omologhi garantendo in particolare adeguato spazio al soggetto politico PDL al fine di ripristinare una effettiva parità di trattamento rispetto ai soggetti politici omologhi nei sensi di cui in motivazione, nel rispetto dei principi di completezza e correttezza

dell'informazione, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento ed equilibrio delle presenze, stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari sopra citate.

L'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio di ciascuna puntata del programma "Agorà" nel periodo indicato e, nel caso siano rilevati ulteriori squilibri, adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.

La presente delibera è altresì trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 12 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani